

COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì – Cesena
galeata@cert.provincia.fc.it

ORDINANZA N. 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che verrà aperta alla cittadinanza l'area per la "sgambatura dei cani" individuata in una porzione dell'area di verde pubblico della Maestà, di proprietà comunale;

Rilevata che per l'area di sgambatura per i cani si intende un'area verde di uso pubblico, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per i cani" all'interno della quale i cani possono muoversi e giocare liberamente sotto la vigile responsabilità dei loro proprietari/detentori e in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti;

Preso atto che in corso l'istruttoria per l'approvazione di uno specifico Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani in cui saranno riportate principalmente le prescrizioni per un comportamento responsabile da parte dei possessori dei cani, rispettoso delle regole di civile convivenza e, soprattutto, tali da preservare la salute e l'incolumità pubblica;

Atteso che in fase di istruttoria e/o definizione delle norme suddette, l'Amministrazione intende regolamentare l'accesso a detta area;

Rilevato che saranno a carico del Comune l'apertura dell'area, lo sfalcio dell'erba al suo interno, la sua pulizia, comprensiva dello svuotamento dei cestini, nonché di disinfestazione e disinfezione all'occorrenza;

Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 03 marzo 2009, nonché l'ordinanza 22 marzo 2011 ad oggetto "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 03/03/2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Vista la decisione della giunta comunale del 20/06/2017, verbale n. 19;

Visto l'art. 7 bis del predetto D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visti gli atti d'ufficio;

ORDINA

1. L'accesso all'area pubblica riservata alla sgambatura dei cani (salvo chiusure temporanee nei periodi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione) è consentito tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
2. Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani; pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori;

3. L'accesso è consentito a tutti i cittadini in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia;
4. I cani devono essere condotti da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza ministeriale 03/03/2009 e sia per condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto da normativa vigente;
5. E' vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 della sopra citata ordinanza ministeriale;
6. Il proprietario/detentore dell'animale è unico responsabile dei danni causati a persone, animali e cose provocati dalla permanenza sua e del cane accompagnato nell'area di sgambatura;
7. Nell'area riservata i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante controllo del proprietario/detentore, che deve evitare che i cani costituiscono circolo per le persone, cose e per gli altri animali: a tale fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area;
8. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area;
9. L'accesso contemporaneo all'area di più esemplari è consentito nel rispetto della verifica di compatibilità;
10. Il proprietario/detentore, così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti, che deve avere con se, e riporli chiusi negli appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie);
11. Il proprietario/detentore deve entrar ed uscire dall'area con l'animale al guinzaglio;
12. Il cancello, entrando ed uscendo dall'area, deve essere sempre chiuso;
13. I cani che superano i 25 kg di peso e quelli di indole aggressiva devono essere muniti di museruola;
14. Vanno evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare fra loro;
15. Va evitato che il proprio cane abbaia in modo prolungato e ripetitivo;
16. E' fatto divieto di introdurre nell'area cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati con patologie contagiose, convalescente o infestati da zecche, pulci o altri parassiti;
17. Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, sassi, ramoscelli, pezzi di legno ecc.) non devono essere dimenticati nell'area;
18. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia);
19. In tutta l'area è inoltre vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa.

INFORMA

- 1) che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applichi la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
- 2) l'Amministrazione Comunale declina altresì ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivante dalla conformazione dell'area, in cui il proprietario/detentore di cani accede consapevole dello stato di fatto e delle strutture esistenti;
- 3) che la responsabilità penali, civili ed amministrative per eventuali danni causati dai cani, rimangono ad esclusivo carico dei rispettivi proprietari/detentori.

DISPONE

La polizia locale e le forze dell'ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori. Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite, avvisi, esposizione permanente in luogo ben visibile all'esterno dell'area per sgambatura dei cani, nonché con l'affissione all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Galeata www.comune.galeata.fc.it.

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni con le modalità di cui al D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 comma 4° e 5° della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. che:

- Il responsabile del procedimento è il geom. Giorgio Ferretti responsabile del servizio tecnico del comune di Galeata.

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e decade con l'approvazione delle norme disciplinanti le modalità di accesso e l'utilizzo dell'area sgambatura cani.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di rispettiva competenza:

- al Comando dei Carabinieri di Galeata;
- al Corpo di Polizia Locale;
- al Dipartimento Sanità Pubblica dell'ASL di Forlì.

Galeata 28/06/2017



Il responsabile del servizio tecnico
Geom. Giorgio Ferretti